

PROCESSO TELEMATICO. LE NUOVE REGOLE TECNICHE D.M. 44/2011

Ordine degli Avvocati di Venezia
Corte d'Appello di Venezia

Venezia, 22 Giugno 2011
Teatro La Fenice, Sale Apollinee

LE REGOLE TECNICHE
PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE

LE REGOLE TECNICHE

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

**DAL PUNTO DI VISTA
DELL'AVVOCATO**

OBIETTIVI DICHIARATI DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE

Le **NUOVE REGOLE TECNICHE** (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011), si prefiggono i seguenti **obiettivi fondamentali**:

1. **Estensione dell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al settore penale.**

2. **Adozione della posta elettronica certificata standard (PEC) per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia.**


3. Messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia del cd. **“Portale dei servizi telematici”** per consentire l'accesso ai privati nonché ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) non dotati di punto di accesso.

4. Spinta alla **dematerializzazione**, evitando l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e introducendo nuove tecnologie quali il **contrassegno bidimensionale di attestazione** previsto dal nuovo CAD (Art.23 ter: *“un contrassegno generato elettronicamente ... tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico”*).

5. **Semplificazione dell'architettura**, che non prevede più il Gestore Centrale, ma il **Gestore dei Servizi Telematici**, un sistema di interfacciamento tra i **sistemi interni presso gli uffici giudiziari** e il **Gestore della posta elettronica certificata**.

6. **Introduzione** di regole tecniche sui **pagamenti telematici**, al fine di dare un impulso decisivo a questa tematica, in linea con le strategie di DigitPA, con il quale è da tempo attivo un proficuo tavolo di lavoro.


LA NUOVA ARCHITETTURA DEI SERVIZI TELEMATICI



LA NUOVA ARCHITETTURA DEI SERVIZI TELEMATICI

La posta elettronica certificata standard (PEC)


come nuovo strumento per tutte le trasmissioni
da e per il dominio Giustizia



**LE COMUNICAZIONI
E
LE NOTIFICAZIONI**

PROCESSO TELEMATICO. LE NUOVE REGOLE TECNICHE D.M. 44/2011
Corte d'Appello di Venezia – 22 Giugno 2011

FLUSSO DELLE “NUOVE” COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)




FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)

- **L'operatore di cancelleria o dell'UNEP** (per le notificazioni a cura dell'ufficiale giudiziario) **registra l'evento** nell'ambito del proprio sistema di gestione dei registri.
- **Salvataggio** dell'eventuale **documento** (depositato dal giudice o scansionato dalla cancelleria) **nel fascicolo informatico.**
- Il sistema **verifica su ReGIndE** la presenza o meno della casella di **PEC del destinatario.**

SE TALE CASELLA È PRESENTE in ReGIndE
l'operatore invia la comunicazione/notificazione.

- A questo punto la comunicazione/notificazione giunge al **Gestore dei servizi telematici**
- Il Gestore dei servizi telematici assembla il messaggio di PEC e lo invia al **Gestore di PEC del Ministero** della giustizia.
- Il gestore di PEC del Ministero rilascia la **Ricevuta di Accettazione (RdA)** al Gestore dei servizi telematici, che la salva nel fascicolo informatico.
- contemporaneamente Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio al **Gestore di Pec del destinatario** che provvede a renderlo disponibile nella relativa **casella di PEC**
- Il Gestore di Pec del destinatario rilascia la **Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC)** al gestore di PEC del Ministero il quale a sua volta lo invia al Gestore dei servizi telematici che la salva nel fascicolo informatico.

Art. 16 Comunicazioni per via telematica




1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici), ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la **RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) breve** da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.

NUOVO FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)



Art. 16 Comunicazioni per via telematica

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 [*cambio pec*], e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, **si procede** ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, ... [*deposito in cancelleria*], **nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna [12 ore + 12 ore]** previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.

DL 25/6/08 n.112, Art. 51, c. 3 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

"A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1 [che è quella dell'avvio delle comunicazioni e notificazioni civili per via telematica con valore legale, che per il distretto di Venezia è stabilita dal DM 28/1/2011, entrato in vigore il 4 aprile 2011], **le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.**"

AVVISI DI MANCATA CONSEGNA (superamento termini o virus)

DECRETO 2/11/05 (Regole Tecniche Pec)

Art. 13. Avvisi di mancata consegna

1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, **nelle 12 ore successive** all'inoltro del messaggio, ...
2. Qualora, **entro ulteriori 12 ore**, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore **avviso relativo alla mancata consegna** del messaggio entro le 24 ore successive all'invio ...

Art. 16 Comunicazioni per via telematica

POSSIBILI CONSEGUENZE

L'AVVOCATO SARA' MAI CERTO AL 100 % CHE NON GLI SIA STATO DEPOSITATO UN ATTO IN CANCELLERIA SENZA CHE LUI LO SAPPIA O NEPPURE LO SOSPETTI, E FORSE SOLO PER PROBLEMI RELATIVI AL SUO GESTORE DI PEC ?

QUALI IPOTESI RIENTRANO NEI CASI DI FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO ?

NON SAREBBE FORSE OPPORTUNO PREVEDERE, COME NELLE TRASMISSIONI CARTACEE, L'INOLTRO DI APPOSITI ULTERIORI AVVISI ?

Art. 16 Comunicazioni per via telematica


5. **Le ricevute** di avvenuta consegna e **gli avvisi** di mancata consegna vengono **conservati nel fascicolo informatico**.

6. **La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

7. **Nel caso previsto dal comma 6**, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma **la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale [A.49 CAD. *Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*].

Art. 17 Notificazioni per via telematica



1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.

QUINDI

A QUESTI CASI NON SI APPLICANO LE SPECIFICHE DI CUI ALL'ART.17

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica

... sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata ...

... le notificazioni e le comunicazioni di cui al **1 comma dell'articolo 170 cpc (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento),**

la notificazione di cui al **1 comma dell'articolo 192 cpc (notifica ordinanza al CTU)**

ogni altra comunicazione al consulente

le notificazioni e le comunicazioni previste dal RD.267/1942 (Disciplina del fallimento),

le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi ..., il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 17 Notificazioni per via telematica

2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16.

Art. 17 Notificazioni per via telematica

4. **Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti** ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

5. **Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata,** secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17 Notificazioni per via telematica

6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

L'art.17 stranamente finisce qui. Sembra non prevedersi più l'obbligo – già presente nell'art.6, comma 4, della L.123/2001 – a carico dell'ufficiale giudiziario, di restituire comunque *“per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.”*

Ciò è necessario per mantenere integro e continuo il flusso documentale informatico e completa la lista degli atti nel fascicolo telematico come peraltro previsto dall'art.9.

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici), nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto e' stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. ... (continua)

LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53

FACOLTA' DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. ... (segue)

... La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

?

TALE NORMA NON CONFLIGGE CON LA
NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART.149 CPC CHE
DISPONE CHE LA NOTIFICA SI PERFEZIONA PER IL
NOTIFICANTE ALLA CONSEGNA DELL'ATTO
ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO ?

(SENTENZA C. COST. 26.11.2002 n. 477)

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

2. Quando il difensore procede ai sensi dell'**articolo 170, comma 4**, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.

ART. 170, COMMA 4, CPC

Le comparse e le memorie ...
si comunicano mediante
deposito in cancelleria oppure
mediante notificazione o
mediante scambio documentato ...

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

PROCESSO TELEMATICO. LE NUOVE REGOLE TECNICHE D.M. 44/2011
Corte d'Appello di Venezia – 22 Giugno 2011

GRAZIE PER L'ATTENZIONE :-/